

Incentivi fiscali: il credito d'imposta.

Al fine di promuovere il più ampiamente possibile il nuovo istituto, l'art. 21 *bis* d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», ha introdotto un incentivo fiscale consistente in un credito di imposta.

Come per la mediazione (art. 20 d.lgs. 28/2010) si tratta di un meccanismo compensativo o di scomputo dall'imposta netta e, tuttavia, di importo variabile e non determinabile *ex ante*. Peraltro, poiché il credito riconosciuto non può essere usufruito come rimborso¹, la norma in commento si limita ad attribuisce il diritto di ottenere una detrazione da quanto risulti eventualmente dovuto a seguito della presentazione della periodica dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, non è affatto scontato che tale credito possa essere effettivamente utilizzato, dipendendo ciò dal fatto che vi siano importi da versare allo Stato dai quali detrarlo. In altri termini, se non sorge il debito di imposta, non può essere sfruttato il credito di imposta.

A differenza di quanto accade in mediazione, l'agevolazione fiscale in parola è riconosciuta alle parti soltanto nel caso in cui la procedura sfoci in un accordo.

Inoltre, perché essa sia effettivamente utilizzata, occorre che la parte abbia ricevuto la comunicazione da parte del Ministero della giustizia riguardante l'importo del credito di imposta; il Ministero abbia trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari con indicazione degli importi a ciascuno comunicati; il credito di imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi.

Infine, le modalità per far valere in concreto l'agevolazione fiscale dipendono dalla natura del contribuente, se imprenditore o lavoratore autonomo ovvero persona fisica non titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo. Nel primo caso, il credito è calcolato attraverso il meccanismo della compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e succ. modif.; nel secondo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell'8 gennaio 2016, è stato pubblicato il **decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.**

¹ Il credito di imposta, ai sensi dell'art. 21 *bis*, 4° comma, «*non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni*».

Con il decreto vengono dettate le modalità e indicata la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta (tra l'altro) per la negoziazione assistita.

Come indicato nel decreto, **le domande si sono potute presentare dall'11 gennaio 2016**, per i trenta giorni successivi, mediante **procedura online**.

La stessa tempistica, presumibilmente, varrà per ciascun anno successivo.